

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1953

(4^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

I N D I C E

Disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 33, 39, 42
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	35, 38, 41
CADORNA, <i>relatore</i>	34, 35, 37, 39, 42
CORNAGGIA MEDICI	41
DE LUCA	39
JANNUZZI	36, 38, 40
PALERMO	34, 35, 36, 38, 39, 40, 42
TADDEI	38, 39

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Jannuzzi, Messe, Morandi, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

Sono presenti i senatori Asaro, Ravagnan e Fantuzzi in sostituzione rispettivamente dei

senatori Colombi, Farina e Secchia a norma dell'articolo 18 del Regolamento.

Interviene, inoltre, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Rogadeo.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il senatore Granzotto Basso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Art. 41.

Nei confronti dell'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 40, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non avrà più luogo ove sia adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.

(È approvato).

Art. 42.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione mini-

steriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.

Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 36.

(È approvato).

Sezione V — Cessazione dal servizio permanente a domanda.

Art. 43.

L'ufficiale, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto un'età pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni, ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio.

Il periodo di servizio e l'età richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate o in riserva, per gli ufficiali della Marina, o del servizio di volo, per gli ufficiali dell'Aeronautica. In nessun caso tale riduzione potrà essere superiore a cinque anni.

I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori, e ufficiali di grado corrispondente potranno, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto il limite di età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione sarà loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori.

L'ufficiale, che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità. L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, semprechè abbia adem-

piuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza. L'ufficiale è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

(È approvato).

Sezione VI. — Cessazione dal servizio permanente d'autorità.

Art. 44.

L'ufficiale può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dai primi due commi dell'articolo 43 per la cessazione dal servizio permanente a domanda.

L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una Commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del capo di stato maggiore della Difesa;

b) alla determinazione del Ministro previo parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, le si tratti di ufficiale di altro grado.

PALERMO. Chiedo che l'esame dell'articolo 44 venga sospeso, così come abbiamo sospeso l'esame degli articoli 33 e 34.

CADORNA, *relatore*. Faccio presente che l'articolo è di portata assai limitata, dato che esso riguarda soltanto gli ultimi tre anni del servizio. I precedenti dell'articolo possono essere trovati nel testo unico delle pensioni.

PALERMO. Quanto dobbiamo discutere è il diritto di poter disporre d'autorità che gli ufficiali cessino dal servizio.

4^a COMMISSIONE (Difesa)4^a RIUNIONE (28 ottobre 1953)

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'articolo 44 si intende accantonato.

Sezione VII. — *Cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali.*

Art. 45.

L'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa dal servizio permanente.

La inosservanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 36. L'ufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera *b*) dello stesso articolo 36, altrimenti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, e seconda dell'età.

PALERMO. Credo sia bene rinviare l'esame anche di questo articolo, in quanto esso riguarda la nota questione in forza della quale l'ufficiale che non adempie alle disposizioni di legge sul matrimonio, cessa dal servizio permanente.

L'articolo fu oggetto durante la precedente legislatura di una lunga discussione in Aula.

CADORNA, *relatore*. La questione può essere prospettata nel modo seguente: durante la discussione in Aula ci siamo opposti alle premesse dell'onorevole Palermo che insisteva sul concetto della piena libertà matrimoniale. Le nostre ragioni erano varie: la vita in comune con il coniuge durante il servizio; la necessità, per l'ufficiale, di prestigio; la considerazione, inoltre, che, svolgendosi una inchiesta sui precedenti dell'ufficiale, non v'è ragione che la stessa misura non venga assunta nei riguardi della moglie. Per questa ragione la Commissione votò l'articolo così come era stato proposto dal Ministero, con l'aggiunta alla fine del primo comma delle parole: « nei casi da tali disposizioni previsti ».

PALERMO. Durante la discussione, alla quale il relatore si è riferito, si affermò che il problema matrimoniale esulava dall'argomento in quanto il matrimonio stesso è regolato con legge a parte; anzi si parlò, persino, di presentare un nuovo disegno di legge per rivedere questa materia. Comunque, quale è il pensiero del Ministero? si vuole, oppure no, esaminare la questione?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non mi risulta che si sia preso alcun impegno.

PRESIDENTE. Il presente articolo si intende accantonato.

Sezione VIII. — *Cessazione dal servizio permanente in applicazione della legge sull'avanzamento.*

Art. 46.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, e che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età. In tutti gli altri casi è collocato nell'ausiliaria.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il trentesimo giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento si applicano le disposizioni contenute nella lettera *c*) dell'articolo 36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo 36.

JANNUZZI. Sarei favorevole a che anche l'esame di questo articolo venisse accantonato in relazione al fatto che abbiamo sospeso, la scorsa volta, ogni decisione circa la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali mutilati. Sarà bene attendere quanto decideremo nel prosieguo della discussione del disegno di legge a favore degli ufficiali mutilati.

PRESIDENTE. L'articolo 46 si intende accantonato.

TITOLO IV

UFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I

Disposizioni generali.

Art. 47.

L'ufficiale in congedo è assegnato a comandi, unità, truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territoriali, in relazione all'età, alle condizioni fisiche e alla capacità professionale, secondo le norme contenute nelle leggi di ordinamento.

(È approvato).

Art. 48.

L'ufficiale in congedo può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo illimitato;
- c) sospeso dalle funzioni del grado.

(È approvato).

Art. 49.

L'ufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti

PALERMO. Anche per questo articolo chiedo la sospensione di ogni decisione poichè si riallaccia ad esso la questione degli obblighi degli ufficiali in congedo.

PRESIDENTE. L'articolo è accantonato.

Art. 50.

L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto ministeriale previa adesione del Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 51.

L'ufficiale in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 56 o prima del raggiungimento del limite di età stabilito dagli articoli 61, 63 e 65, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, è collocato in congedo assoluto.

(È approvato).

Art. 52.

L'ufficiale in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

PALERMO. Chiedo che anche quest'articolo non venga discusso nella presente riunione.

PRESIDENTE. L'articolo è accantonato.

Art. 53.

L'ufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito da un'Arma ad un'altra Arma o ad un Servizio, da un Servizio ad un'Arma ovvero ad altro Servizio, da un ruolo ad altro dello stesso Servizio quando sia in possesso

4^a COMMISSIONE (Difesa)4^a RIUNIONE (28 ottobre 1953)

del titolo di studio richiesto dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, nei trasferimenti da un'Arma ad un Servizio, quando abbia superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma seguente, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'Arma a un Servizio, soltanto a domanda.

Il trasferimento ai Servizi sanitario o veterinario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle Armi e dei Servizi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale che, appartenendo ad uno dei ruoli delle Armi, faccia domanda di rimanervi.

L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; però, nei trasferimenti da un'Arma ad un Servizio e nei trasferimenti obbligatori ai Servizi sanitario e veterinario, l'ufficiale che rivesta grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.

(È approvato).

Art. 54.

Per l'ufficiale in congedo della Marina non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.

Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad un altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge e i casi indicati dalle leggi di ordinamento e di reclutamento.

(È approvato).

CAPO II

Ufficiali dell'ausiliaria.

Art. 55.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente

da norme di ordinamento o da appositi regolamenti.

Il richiamo in temporaneo servizio dello ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale previa adesione del Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 56.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni, salvo per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, del ruolo assistenti tecnici del Genio aeronautico e del ruolo amministrazione del Commissariato aeronautico, per i quali la permanenza massima nell'ausiliaria è di quattro anni.

Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.

Al termine del periodo indicato nel primo comma l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.

Salvo il disposto dell'articolo 51, l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della Commissione o dell'autorità competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

CADORNA, *relatore*. A questo articolo occorrerà apportare una modificazione, nel senso di cancellare il riferimento agli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico e del ruolo amministrazione del Commissariato aeronautico, poichè la carriera di costoro è stata modificata elevando il grado massimo da capitano a tenente colonnello.

Propongo, pertanto, il seguente nuovo testo del primo comma: « La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale la permanenza massima nell'ausiliaria è di dodici anni. Per gli ufficiali

del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali specialisti dell'Arma aeronautica la permanenza massima è di quattro anni».

TADDEI. Il secondo comma recita che gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria. Proporrei, invece, che eventuali richiami in servizio debbano interrompere il decorso dell'ausiliaria, perchè il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato per il periodo stesso richiamato in servizio.

Prospetto un esempio: un ufficiale collocato fuori quadro è stato trattenuto senza interruzioni in servizio dal 1° settembre 1937; successivamente è stato trasferito nella riserva e ivi trattenuto, ugualmente senza interruzioni di servizio, fino al 31 luglio 1940; a questa data è mantenuto in servizio e va in congedo il 31 luglio 1944, cosicchè dopo sette anni, essendo cessato dal servizio permanente effettivo nel 1937, e malgrado sia stato considerato ognora in servizio, gli spettano trenta quote, anzichè trentasette quote. Siccome l'anzidetto ufficiale, in una posizione o nell'altra, è ognora rimasto in servizio senza alcuna interruzione, mi sembrerebbe equo attribuirgli le quote in più per cercare di avvicinarlo al limite massimo della pensione.

JANNUZZI. Non sono d'accordo con il senatore Taddei. L'articolo 46 è la conseguenza dell'articolo 55 che stabilisce che la categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. Nell'articolo 56 si stabilisce che l'ausiliaria abbia una durata massima di otto anni e si fissa, inoltre, il principio che se durante l'ausiliaria intervengono richiami in servizio, essi non interrompono il decorso dell'ausiliaria, la quale, altrimenti, passerebbe dal limite massimo di otto anni a quello di dieci, dodici anni, e via dicendo, con uno sconvolgimento totale di tutto il sistema del presente disegno di legge.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La questione sollevata dal senatore Taddei riguarda, in definitiva, il computo complessivo dell'attività di servizio ai fini del trattamento di quiescenza. Ma nella sua proposta, senatore Taddei, ella ha usato impropriamente il termine: « interruzione ». Non credo che lei desideri, ad esempio, che un ufficiale in ausiliaria richiamato in servizio al settimo anno, una volta tornato in ausiliaria, debba nuovamente percorrere tutti e otto gli anni richiesti. Poichè interruzione in senso giuridico significa tanto.

TADDEI. La mia proposta tende a far sì che siano computati, ai fini del trattamento di quiescenza, gli anni trascorsi in ausiliaria da parte di ogni ufficiale richiamato in servizio. Desidero unicamente aumentare le quote di pensione. Se il termine da me usato non è proprio, non mi formalizzerò su di esso, purchè sia accolto il concetto.

PALERMO. Si potrebbe, forse, dire che l'eventuale richiamo in servizio sospende il decorso dell'ausiliaria. Ciò significa, infatti, che il periodo di tempo trascorso dall'ufficiale richiamato in servizio, non fa altro che sospendere il decorso del periodo di tempo stabilito per la posizione ausiliaria.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Temo che una simile modifica finirebbe per snaturare la purezza dell'istituto della posizione ausiliaria.

TADDEI. Sono stato spinto a prospettare l'opportunità di una modifica nel senso da me indicato dalla conoscenza di una certa circolare, apparsa su « Il giornale militare », la quale stabilisce che gli ufficiali della riserva, provenienti dal servizio permanente effettivo e trattenuti in servizio senza interruzione, all'atto del collocamento in riserva sono considerati quali ufficiali in servizio permanente; se, invece, essi sono richiamati in servizio dopo una interruzione di qualche durata, vengono considerati ufficiali in congedo.

PALERMO. Si porrebbe senz'altro dire esplicitamente che gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria ai fini della pensione.

4^a COMMISSIONE (Difesa)4^a RIUNIONE (28 ottobre 1953)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È già stabilito in un altro articolo del disegno di legge in discussione che a tutti coloro che si trovano in ausiliaria viene computato, agli effetti della pensione, tale servizio anche in caso di richiamo. Il problema si pone invece per la riserva, che è un'altra posizione. Per un ufficiale in riserva il periodo di richiamo non è considerato, agli effetti della pensione, se non nella ipotesi di mobilitazione.

TADDEI. Poichè la mia proposta era intesa a computare il periodo di permanenza in ausiliaria per intero agli effetti della pensione, essendo tale fine già raggiunto con l'articolo 69, dichiaro di non insistere su di essa.

DE LUCA. Poichè non conosciamo esattamente la portata dell'articolo 69, propongo di sospendere la discussione dell'articolo 56. Mi sembra più utile infatti che i due articoli vengano discussi congiuntamente.

PRESIDENTE. Ormai si è chiarito che l'esigenza prospettata dal senatore Taddei è completamente soddisfatta dell'articolo 69; non credo, pertanto, che vi debba essere necessità di sospendere la discussione su questo articolo.

Metto, quindi, ai voti il primo comma dell'articolo 56 con l'emendamento proposto dal relatore, di cui è stata già data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 56 nel testo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto infine ai voti l'articolo 56 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 57.

L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età sia stato collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'articolo 56 riacquisti l'idoneità ai

servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

(È approvato).

CAPO III.

Ufficiali di complemento.

Art. 58.

La categoria di complemento comprende gli ufficiali che nominati direttamente in tale categoria o provenienti dal servizio permanente, sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata.

(È approvato).

Art. 59.

L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, ha in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;

c) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.

PALERMO. La prima parte di questo articolo fa esplicito riferimento a norme speciali che dovrebbero derogare alle disposizioni dell'articolo stesso. Vorrei sapere a che cosa espressamente ci si riferisce.

CADORNA, *relatore*. Ritengo che l'inciso faccia riferimento al regolamento di disciplina.

L'articolo 22 del regolamento di disciplina stabilisce, infatti, che gli ufficiali in congedo sono sempre soggetti alla legge sullo stato degli ufficiali nei casi e con le forme da quella

4^a COMMISSIONE (Difesa)4^a RIUNIONE (28 ottobre 1953)

previste. Inoltre, stabilisce che l'ufficiale in congedo è passibile di punizioni, sospensioni, e via dicendo, previste da detta legge.

L'articolo 25, poi, recita che gli ufficiali in aspettativa sono ognora sottoposti alle norme della legge sullo stato degli ufficiali. È detto, inoltre, che gli ufficiali in congedo debbono mantenersi in determinate relazioni con le autorità militari, informandole, per esempio, della propria residenza.

PALERMO. Non credo che la espressione contenuta nell'articolo si riferisca al regolamento di disciplina. Quando la legge ha voluto fare richiamo al regolamento di disciplina, lo ha fatto in maniera esplicita.

Qui lascia, invece, perplessa la generica espressione contenuta nella prima parte dell'articolo: «salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali». Non possiamo, infatti, ipotecare il futuro approvando l'articolo con riferimento a leggi che, a mio avviso, devono ancora venire. Proporrei, pertanto, la soppressione di detto inciso.

JANNUZZI. L'articolo 59 in realtà ha una portata molto più generica di quella prospettata dall'onorevole Cadorna. Esso si riferisce a tutte le norme speciali che comunque derogano alle norme generali, quindi non soltanto a quelle già promulgate, ma, come ha accennato il senatore Palermo, effettivamente anche a norme future. Il senatore Palermo, però, è un profondo giurista; pertanto, egli sa che ad una legge non si può derogare se non con un'altra legge. Evidentemente l'inciso contenuto nell'articolo 59 non è altro che il richiamo ad un principio generale di diritto.

Ma un regolamento non potrà mai derogare ad una legge. Evidentemente, sarà necessaria un'altra legge, la quale altro non è che la espressione della volontà del Parlamento; e il Parlamento, se un giorno ha voluto in una certa maniera, successivamente potrà disvolere. Nessun ipoteca, quindi, senatore Palermo, e nessuna preoccupazione, poichè di fronte alla legge tutti dobbiamo inchinarci, anche se essa rappresenterà una deroga ad una norma generale.

PALERMO. Appunto perchè si tratta di un principio generale, quale necessità v'è di farvi un esplicito riferimento? Se una legge futura stabilirà nuovi obblighi per l'ufficiale di complemento in tempo di pace, perchè farvi richiamo fin da ora?

JANNUZZI. Effettivamente l'inciso potrebbe anche essere superfluo. Sarebbe bene, pertanto, che il Governo ci dicesse per quale ragione si è ritenuto di inserire nell'articolo 59 tale espresso richiamo.

A tale scopo propongo la sospensione dell'esame dell'articolo 59.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Art. 60.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo, disposte a norma di legge, ed i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

(È approvato).

Art. 61.

L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i limiti di età di cui alla tabella numero 4 annessa alla presente legge.

Salvo il disposto dell'articolo 51, l'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, sia riconosciuto non idoneo ai serviti della categoria di complemento, è collocato nella riserva di complemento.

L'ufficiale collocato nella riserva di complemento ai sensi del comma precedente può, a domanda o d'autorità, essere reinscritto nella categoria di complemento, qualora riacquisti l'idoneità prevista per detta categoria e non abbia raggiunto il limite di età stabilito dalla tabella numero 4.

L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, al compimento dei 40 anni se ufficiale superiore o dei 35 anni se ufficiale inferiore, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, ove sia possibile per il grado rivestito,

4^a COMMISSIONE (Difesa)4^a RIUNIONE (28 ottobre 1953)

in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica, su indicazione della competente Commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile. L'ufficiale, però, che all'età sopra indicata svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo può, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti di complemento fino al raggiungimento del limite di età previsto dalla annessa tabella numero 4; raggiunto tale limite, l'ufficiale è collocato nella riserva di complemento di detto ruolo.

Il senatore Cornaggia Medici propone di sostituire la dizione del quarto comma con la seguente:

« L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica rimane a far parte dello stesso ruolo sino al compimento degli anni 35.

« All'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica raggiunto dal limite di anni 35 è data facoltà, purchè s'impegni ed effettui annualmente i prescritti allenamenti ed addestramenti, di rimanere nel ruolo di complemento sino al 45° anno.

« Ugualmente facoltà di rimanere nel ruolo sino al 52° anno è data all'ufficiale superiore di complemento il quale effettui gli anzidetti allenamenti ed addestramenti.

« L'ufficiale che nella vita civile svolga attività di volo a carattere continuativo può rimanere a far parte del ruolo naviganti di complemento sino all'età di anni 45, se ufficiale inferiore, e di anni 52, se ufficiale superiore.

« Qualora su domanda dell'interessato non sia diversamente determinato dal Ministro ai sensi dei precedenti commi, al raggiungimento dei suddetti limiti di 35, 45, 52 anni l'ufficiale con il grado e l'anzianità posseduti è trasferito nella riserva di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, ovvero nel ruolo servizi di complemento o eccezionalmente, ove sia possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie di complemento degli ufficiali dell'Aeronautica, su indicazione della competente Commissione di avanzamento, tenuti presenti all'uopo, la capacità,

l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile ».

CORNAGGIA MEDICI. Già nella precedente legislatura avevo sostenuto la necessità di non privare l'Aeronautica di un materiale umano così prezioso, trasferendo nel ruolo servizi gli ufficiali di complemento del ruolo naviganti al compimento dei 35 anni se si tratti di ufficiale inferiore e dei 40 anni se si tratti di ufficiale superiore. La norma proposta al nostro esame è stata ispirata, come accade spesso oggi, dal timore che, una volta superati quei limiti di età, l'anzidetto personale non sia più in grado di affrontare i rischi di un volo a reazione o ad altissima quota. Non è vero, invece, che unicamente gli organismi giovani possono sopportare le velocità soniche; le ultime esperienze di velocità orizzontale, infatti, sono state compiute da piloti non giovanissimi. Gli organi ministeriali in un primo momento non erano, per la verità, favorevoli alla elevazione del limite di età. Ritengo, invece, che, allo stato delle cose, molte delle resistenze siano state superate. Spero, quindi, che il mio emendamento possa essere accolto dal Governo, tanto più se si tiene presente che le forze aeree non sono composte soltanto da aeroplani oltrasonici: di esse fanno parte anche le unità da trasporto e di collegamento.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Invito la Commissione a non accogliere l'emendamento del quale ho preso visione soltanto in questo momento, dato che questa materia è strettamente connessa con l'altra concernente i limiti di età degli ufficiali in servizio permanente effettivo. È chiaro che se si stabilisce un principio di idoneità per gli ufficiali di complemento, esso non può essere non esteso a quelli in servizio permanente effettivo.

CORNAGGIA MEDICI. Chiedo che l'esame dell'articolo 61 sia sospeso in attesa di un esame più approfondito delle disposizioni in esso contenute.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.

CAPO IV.

Ufficiali della riserva.

Art. 62.

La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

(È approvato).

Art. 63.

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;

70 anni se colonnello o grado corrispondente;

66 anni se tenente colonnello o maggiore o gradi corrispondenti;

62 anni se ufficiale inferiore.

Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, del ruolo assistenti tecnici del Genio aeronautico e del ruolo amministrazione del Commissariato aeronautico il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di:

65 anni se capitano;

63 anni se ufficiale subalterno.

CADORNA, *relatore*. Faccio presente che anche in questo articolo, come abbiamo già fatto per l'articolo 56, dovranno essere nel secondo comma soppresse le parole: « del ruolo assistenti tecnici del Genio aeronautico e del ruolo amministrazione del Commissariato aeronautico ».

Faccio formale proposta in tal senso.

PRESIDENTE. Con l'emendamento soppressivo proposto dal relatore, metto ai voti l'articolo 63, il cui secondo comma risulta così formulato: « Per gli ufficiali del Corpo equi-

paggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di: ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

CAPO V.

Ufficiali della riserva di complemento.

Art. 64.

La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

(È approvato).

Art. 65.

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

65 anni se ufficiale superiore;

62 anni se ufficiale inferiore.

(È approvato).

Art. 66.

L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli aggiunti regolamenti, in quanto applicabili.

PALERMO. Propongo che anche l'esame di questo articolo sia accantonato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari